

47.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 1596	152
Missioni vevoli nella seduta del 17 ottobre 2001	3	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	152
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva)	3, 4, 5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	153
Presidenza del Consiglio (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	153
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	6	Interrogazioni a risposta immediata	154
Ministro delle attività produttive (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Riordino della programmazione negoziata)	154
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 2 – Completamento della continuità territoriale aerea della Sardegna)	154
Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 3 – Ripristino della tratta ferroviaria in Valle d'Aosta)	155
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina (Ritiro)	8	(Sezione 4 – Iniziative volte a fronteggiare la crisi idrica nel Mezzogiorno)	155
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	8	(Sezione 5 – Impegno del Governo in relazione all'aumento delle pensioni minime) .	156
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 6 – Iniziative per fronteggiare evenienze patologiche di massa legate ad attentati terroristici)	156
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8	(Sezione 7 – Presenza nel territorio italiano di elementi della rete terroristica islamica)	157
Disegno di legge S. 374 (approvato dal Senato) n. 1516	9	(Sezione 8 – Coperture previste dal disegno di legge finanziaria per il 2002)	157
(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	9, 18		
(Sezione 2 – Ordini del giorno)	139		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 17 ottobre 2001.

Alemanno, Aprea, Aracu, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Aracu, Baccini, Ballaman, Berselli, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fiori, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martino, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Taormina, Tremaglia, Valentino, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUSSO SPENA: « Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti » (1760);

SCALTRITTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di San Benedetto del Tronto » (1761);

SCALTRITTI: « Disposizioni concernenti le modalità per la tenuta dei medicinali a bordo delle navi da pesca » (1762);

SCALTRITTI: « Incentivi per il recupero dei rifiuti in mare » (1763);

SCALTRITTI: « Norme per la realizzazione del collegamento ferroviario "Ferrovia dei due Mari" Ascoli-Antrodoco-Rieti-Roma » (1764);

TRANTINO: « Istituzione della festa nazionale degli alberi » (1765);

BOVA: « Istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica e norme per la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF alla ricerca scientifica, medica e farmaceutica » (1766);

MALGIERI: « Istituzione del Parco paleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento, e del Museo paleontologico della Valle Telesina » (1767);

MALGIERI: « Istituzione del Parco del Sannio e dell'Irpinia » (1768);

MALGIERI: « Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Sannio » (1769);

MALGIERI: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di attribuzione agli enti pubblici territoriali della facoltà di progettare ed eseguire interventi di restauro su beni culturali » (1770);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche all'articolo 501 del codice penale e agli articoli 180 e 181 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di sanzioni per reati recanti turbative ai mercati finanziari » (1771);

COSSA e NICOLOSI: « Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di nomina a scrutatore di seggio elettorale » (1772);

TITTI DE SIMONE: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (1773).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1552, d'iniziativa del deputato SANTORI, ha assunto il seguente titolo: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER ed altri: « Modifiche alla parte seconda della Costituzione » (72) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: « Modifiche alla parte

seconda della Costituzione » (1218) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUSETTI ed altri: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale e la composizione della Corte costituzionale » (1403) *Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MANTINI ed altri: « Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale » (1608) *Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

SERENA: « Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (1008) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

MOLINARI: « Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi » (553) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

STRADELLA e PATRIA: « Norme per la cessione a titolo oneroso alla provincia di Alessandria del compendio di proprietà dello Stato denominato "ex-Cittadella", sito nel comune di Alessandria » (1113) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

VOLONTÈ: « Disposizioni in materia di oneri deducibili relativi alle forme pensionistiche complementari » (1201) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VII Commissione (Cultura):

SERENA: « Istituzione del tutore scolastico » (1014) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

LO PRESTI: « Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET » (1138) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI;*

LUSETTI ed altri: « Equiparazione tra INTERNET service provider e operatori telefonici titolari di licenza individuale » (1673) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

X Commissione (Attività produttive):

SCIACCA: « Modifica dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di utilizzo a favore dei consumatori delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dalle autorità amministrative indipendenti » (129) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII.*

XI Commissione (Lavoro):

de GHISLANZONI CARDOLI: « Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia » (1086) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIII;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di congedi straordinari per motivi sanitari in favore degli invalidi civili » (1148) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

LANDOLFI: « Norme per il riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, la sistemazione del personale precario e l'adozione di misure idonee al reclutamento » (1433) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

XIII Commissione (Agricoltura):

SERENA: « Norme per la gestione faunistico-ambientale delle superfici a riposo » (1016) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

RUSSO SPENA: « Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 » (975) *Parere delle Commissioni II, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede consultiva.

La IV Commissione permanente (Difesa) ha richiesto che il parere della stessa Commissione sul seguente disegno di legge — attualmente assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere delle Commissioni IV, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali — sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

« Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici » (1534).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come

sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza emessa dal prefetto di Milano in data 26 settembre 2001, nei confronti del personale dell'Azienda trasporti milanese (ATM) per uno sciopero proclamato per il giorno 28 settembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo — con lettera in data 11 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 27 febbraio 2001, concernente l'indagine sugli interventi di sgombero e ricostruzione del gran teatro La Fenice.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 16 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti e gli autori drammatici (E.N.A.P.P.M.S.A.D.), per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 20).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 16 ottobre 2001, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione semestrale, riferita al 31 dicembre 2000, sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e i documenti predisposti da Sviluppo Italia S.p.A. e dall'IRI S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventuno risoluzioni approvate nella sessione dal 3 al 6 settembre 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse, in sede primaria:

« sulla diciassettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1999 » (doc. XII, n. 44) — alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

« una raccomandazione sul ruolo dell'Unione europea nella lotta al terrorismo » (doc. XII, n. 45) — alla II Commissione (Giustizia);

« una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato » (doc. XII, n. 46) — alla IX Commissione (Trasporti);

« sulla cooperazione culturale nell'Unione europea » (doc. XII, n. 47) — alla VII Commissione (Cultura);

« sull'ampliamento dell'Unione europea » (doc. XII, n. 48) — alla III Commis-

sione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 49) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 50) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 51) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Polonia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 52) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 53) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 54) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 55) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII,

n. 56) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 57) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 58) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione di Cipro all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 59) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati» (doc. XII, n. 60) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

«sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON)» (doc. XII, n. 61) — alla II Commissione (Giustizia);

«sui risultati della Conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici» (doc. XII, n. 62) — alla VIII Commissione (Ambiente);

«sulla relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo (2000)» (doc. XII, n. 63) — alla II Commissione (Giustizia);

«sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2000-2001» (doc. XII, n. 64) — alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di

cassazione, con lettera in data 16 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare del verbale delle operazioni espletate in relazione al referendum costituzionale svoltosi il 7 ottobre 2001, al termine delle quali l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato che il risultato del referendum medesimo è stato favorevole all'approvazione del testo della legge costituzionale recante « Modificazioni del titolo V della parte seconda della Costituzione ».

Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Ritiro di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 ottobre 2001, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo POZZI a amministratore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) (9).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (50).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 2001.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b)

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R SME 009/2001 relativo all'acquisizione di n. 40 posti comando moduli di ingaggio per le unità controaerei (c/a), convenzionali e missilistiche, a cortissima portata (V/SHORAD) (49).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 ottobre 2001, pagina 23, prima colonna, sostituire dalla trentunesima riga fino alla fine della colonna con le seguenti: ad assumere, anche in considerazione di una progressiva trasformazione degli enti pubblici in fondazioni, Onlus, imprese sociali ed enti di utilità sociale specificamente riconosciuti dalla legge, le iniziative legislative necessarie per riconoscere l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto donante delle donazioni e delle erogazioni liberali in favore delle suddette organizzazioni operanti nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione e della formazione professionale, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali.

9/1456/11 (Nuova formulazione) Falsitta.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 ottobre 2001, a pagina 4, prima colonna, alla ventiquattresima riga, sostituire le parole: « *Parere delle Commissioni* » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

**DISEGNO DI LEGGE S. 374 — DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATE-
GICI ED ALTRI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO) (1516)**

(A.C. 1516 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

*(Delega al Governo in materia di infra-
strutture ed insediamenti produttivi strate-
gici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive).*

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di

infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata

applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa euro-

pea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di

corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e

modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui

sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio

comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effet-

tuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; »;

b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico »;

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « impiegato » sono aggiunte le seguenti: « , limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, »;

4) al comma 3-bis, dopo le parole: « I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti » è inserita la parola: « pericolosi »;

5) al comma 4, le parole: « la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi » sono sostituite dalle seguenti: « obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico »;

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi del comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,

e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni »;

d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero »;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da « l'interessato » a « dell'impianto, » sono sostituite dalle seguenti: « , intese come attività programmatiche volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna, »;

f) all'articolo 30:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nomi-

nati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente »;

2) al comma 3, nelle lettere b) e c), le parole: « da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza » sono sostituite dalle seguenti: « da un esperto designato in rappresentanza »; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al-

l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;

b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare

le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica »;

5) al comma 5, dopo le parole: « delle garanzie finanziarie » sono inserite le seguenti: « che devono essere prestate a favore dello Stato »; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Albo deve deliberare entro novanta giorni »;

6) al comma 6, dopo le parole: « che devono essere prestate a favore dello Stato » sono soppresse le parole: « dalle imprese di cui al comma 4 »;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi »;

8) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni »; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: « ai quali il comune stesso partecipa » sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che deve rispondere entro novanta giorni »;

10) al comma 12, le parole: « secondo criteri stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti »;

11) al comma 14, la parola: « non » è soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: « rinnovata ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, »;

13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Decorso tale termine l'attività non può avere inizio »;

14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente:

« 16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* »;

g) all'articolo 33, comma 5, la parola: « rinnovata » è sostituita dalla seguente: « confermata »; nel medesimo comma, dopo le parole: « e comunque » è inserita la seguente: « rinnovata »;

h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI ».

16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto

legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

18. Il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera *f-bis*), dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da

sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per riinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO
DI LEGGE ED ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2001

ART. 1

Sopprimere il comma 15.

* **1. 599.** Russo Spena, Vendola.

(Approvato)

Sopprimere il comma 15.

* **1. 1161.** Bulgarelli.

Al comma 15, alinea, dopo la parola: modificazioni aggiungere le seguenti: e integrazioni.

1. 598. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) e g).

1. 1249. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) e h).

1. 1248. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).

1. 1243. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e g).

1. 1242. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e h).

1. 1244. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e e).

1. 1233. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e f).

1. 1232. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e g).

1. 1234. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e h).

1. 1235. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1. 1219. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e e).

1. 1220. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e f).

1. 1221. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e g).

1. 1222. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e h).

1. 1223. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e c).

1. 1198. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e d).

1. 1199. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e e).

1. 1200. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e f).

1. 1201. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e g).

1. 1202. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e h).

1. 1203. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e b).

1. 1170. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e c).

1. 1171. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e d).

1. 1172. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e e).

1. 1173. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e f).

1. 1174. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e g).

1. 1175. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e h).

1. 1176. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

* **1. 35.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).

* **1. 597.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;

1. 1274. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;

1. 1276. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;

1. 1275. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;

1. 1277. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1504. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1282. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1505. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il

controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1283. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1284. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1285. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

1. 1503. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,

compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1286. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

1. 1287. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1288. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

1. 1289. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;

1. 1291. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1488. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1487. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1490. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1489. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1521. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1482. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1483. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti.

1. 1484. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi.

1. 1485. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione.

1. 1486. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

1. 1520. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero.

1. 1481. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero.

1. 1477. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero.

1. 1480. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero.

1. 1478. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio.

1. 1426. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio.

1. 1479. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

1. 1473. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero.

1. 1472. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo.

1. 1474. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio.

1. 1475. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero.

1. 1476. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1462. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani se-

condo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1471. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1463. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1465. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1466. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1461. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.

1. 1469. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.

1. 1468. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in

frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1467. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.

1. 1470. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1454. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a suddividere i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1452. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.

1. 1459. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.

1. 1458. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1456. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa

la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1453. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1455. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

1. 1457. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.

1. 1460. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1269. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti o ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1270. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona che ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1262. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la natura.

1. 1267. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la composizione.

1. 1268. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ovvero il soggetto che ha, anche successivamente, effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 2525. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1272. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1271. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1273. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che

ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura dei rifiuti.

1. 1264. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la composizione dei rifiuti.

1. 1263. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 1261. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) produttore: il produttore iniziale, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, ed il medesimo soggetto od ogni altro soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1. 2526. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: il produttore iniziale ossia.

* **1. 36.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: il produttore iniziale ossia.

* **1. 514.** Realacci, Lusetti.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: il produttore fino a: soggetto che ha con le seguenti: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha, in qualsiasi momento,.

1. 2528. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: incluse le attività edili di demolizione.

* **1. 595.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b) sopprimere le parole: incluse le attività edili di demolizione.

* **1. 2527.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere la parola: edili.

1. 1252. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di demolizione.

1. 1258. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), dopo la parola: prodotto aggiungere le seguenti: o costituito.

1. 594. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), dopo le parole: prodotto rifiuti aggiungere le seguenti: e assimilati.

1. 1259. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

1. 1260. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di pretrattamento o.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di pretrattamento o.

* **1. 1256.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o di miscuglio.

** **1. 578.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o di miscuglio.

** **1. 1257.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sostituire la parola: o con le seguenti: e/o.

1. 581. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

1. 1255. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: la natura o.

* **1. 579.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: la natura o.

* **1. 1253.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o la composizione.

**** 1. 580.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o la composizione.

**** 1. 1254.** Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;

1. 1278. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;

1. 1279. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;

1. 1281. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;

1. 1280. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1518. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1506. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1519. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il

controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1507. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1508. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1509. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

1. 1517. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,

compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1510. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

1. 1516. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

1. 1513. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1. 1514. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,

compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;

1. 1515. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1499. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1501. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1498. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1500. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1492. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1493. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;

1. 1494. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti;

1. 1495. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi;.

1. 1496. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione;.

1. 1497. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1491. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero;.

1. 1449. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero;.

1. 1448. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero;.

1. 1405. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero;.

1. 1401. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero;.

1. 1404. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in

modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero;

1. 1402. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio;

1. 1406. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio;

1. 1403. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero;

1. 1400. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo;

1. 1450. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio;

1. 1451. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

h-bis) commercio e intermediazione: le attività finalizzate al trasferimento del rifiuto, senza materiale detenzione dello stesso, agli operatori autorizzati alla sua gestione.

1. 107. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1438. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1429. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1427. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1433. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in

frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;

1. 1434. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;

1. 1435. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;

1. 1436. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1431. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1430. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1432. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1441. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, com-

presa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1437. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1443. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;

1. 1444. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;

1. 1445. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;

1. 1446. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1447. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1442. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).

1. 1245. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e h).

1. 1246. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).

1. 1236. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e g).

1. 1237. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e h).

1. 1238. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e e).

1. 1224. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e f).

1. 1225. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e g).

1. 1226. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e h).

1. 1227. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e d).

1. 1204. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e e).

1. 1205. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

1. 1206. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e g).

1. 1207. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e h).

1. 1208. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).

1. 1177. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e d).

1. 1178. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e e).

1. 1179. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e f).

1. 1180. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e g).

1. 1181. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e h).

1. 1182. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 513.** Realacci, Lusetti, Verneti.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 582.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 1163.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

Al comma 15, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero svolga le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il produttore non iniziale nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 2532. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero.

1. 2529. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: produca rifiuti pericolosi ovvero produca i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), ovvero.

1. 2530. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: a titolo professionale fino a: smaltimento con le seguenti: attività nel campo del trattamento.

1. 1385. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , a titolo professionale,

* **1. 407.** Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: , a titolo professionale.

* **1. 583.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente.

1. 380. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sei mesi.

1. 1339. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni quattro mesi.

1. 1341. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento. Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.

1. 1340. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre di ogni anno.

1. 1342. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 agosto di ogni anno.

1. 1343. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 30 giugno di ogni anno.

1. 1344. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: non iniziale, con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

1. 373. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole da: , con le modalità *fino a:* caratteristiche qualitative *con le seguenti:* le quantità.

1. 1347. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* le quantità e.

1. 1346. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* sicurezza pubblica,.

1. 1345. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento dei rifiuti *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: qualitative *con la seguente:* merceologiche.

1. 1348. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole: oggetto delle predette attività.

1. 1349. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

1. 372. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di raccolta e.

1. 1387. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: di raccolta e *con le seguenti:* di raccolta e/o.

1. 584. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: raccolta *fino a:* ovvero *con le seguenti:* trasporto di rifiuti e.

1. 369. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: di trasporto *fino a:* svolge le operazioni.

1. 1358. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di trasporto di rifiuti, commercio e.

1. 1355. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* svolge le operazioni di recupero.

1. 1371. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto fino a: recupero e con le seguenti: svolge le operazioni.

1. 1370. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: recupero e di.

1. 1368. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: operazioni di.

1. 1367. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione con la seguente: commercio.

1. 1357. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: trasporto di rifiuti,

1. 1356. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: commercio e.

1. 1389. Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: e intermediazione.

* **1. 1390.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e intermediazione.

* **1. 585.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di recupero e.

1. 1391. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* **1. 1392.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* **1. 586.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale.

** **1. 1393.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale,.

** **1. 587.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: compreso il produttore non iniziale con le seguenti: nonché il produttore.

1. 2531. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: non iniziale aggiungere le seguenti: , nonché il produttore iniziale di rifiuti pericolosi.

1. 37. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: è obbligato.

1. 588. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.

1. 1395. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

* **1. 1394.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

* **1. 589.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni otto mesi.

1. 1396. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il con la seguente: dal.

1. 1397. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: concernente il fino a: sicurezza pubblica.

1. 1398. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: , di comunicazione fino a: sicurezza pubblica con la seguente: ambientale.

1. 1351. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: , di comunicazione fino a: in materia.

1. 1399. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: le quantità e.

1. 1352. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e le caratteristiche qualitative.

1. 1353. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole: oggetto delle predette attività.

1. 1354. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I produttori iniziali di rifiuti urbani e speciali non pericolosi comunicano annualmente alla regione i dati sulla produzione dei rifiuti secondo modalità definite dalla stessa regione.

1. 38. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1359. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di trasporto di rifiuti e svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1360. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1361. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di recupero dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiara-

zione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1362. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1363. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1364. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f), g) e h).

1. 1247. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

1. 1239. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e h).

1. 1240. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e f).

1. 1228. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e g).

1. 1229. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e h).

1. 1230. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e e).

1. 1209. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e f).

1. 1210. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e g).

1. 1211. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e h).

1. 1212. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e d).

1. 1183. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e e).

1. 1184. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e f).

1. 1185. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e g).

1. 1186. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e h).

1. 1187. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 39.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 590.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2335. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di

pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2339. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero

dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata ri-

spetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente ».

1. 2338. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 febbraio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di

pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati

ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1. 2336. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 aprile 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di

pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati

ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2337. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

1. 2047. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.

1. 2046. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2045. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2044. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2055. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, e 6-quinquies.

1. 2054. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2053. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2031. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2032. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2033. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2034. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

1. 2463. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 6).

1. 2464. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2465. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2466. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2467. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2468. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4).

1. 2435. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 5).

1. 2436. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 6).

1. 2437. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2438. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2439. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2440. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2441. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3).

1. 2138. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

1. 2139. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 5).

1. 2140. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 6).

1. 2141. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis).

1. 2142. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter).

1. 2143. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater).

1. 2144. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies).

1. 2145. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).

1. 2093. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 3).

1. 2094. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

* **1. 102.** Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio nica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

* **1. 2095.** Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 5).

1. 2096. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 6).

1. 2097. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2098. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2099. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2100. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2101. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).

* **1. 40.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).

* **1. 591.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, quotidianamente, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1969. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni due giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1971. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni tre giorni, le informazioni sulle caratteristiche

qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1970. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1968. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1974. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1975. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1973. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1. 1972. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

1. 1976. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: i produttori iniziali con le seguenti: i titolari di enti e imprese produttori iniziali.

1. 1892. Collè.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: iniziali.

- 1. 2534.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2065.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.

- 1. 2533.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: speciali.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2064.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2063.** Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: carico e aggiungere le seguenti: uno di.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2066.** Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: scarico, con aggiungere le seguenti: tutti i.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2068.** Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: con fogli aggiungere la seguente: appositamente.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2067.** Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: le informazioni con le seguenti: tutte le informazioni.

- 1. 592.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, dopo la parola: informazioni aggiungere la seguente: dettagliate.

- 1. 593.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualitative e.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

- 1. 2069.** Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitative.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2070. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I registri di carico e scarico devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

1. 103. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere le lettere a), c) e d).

1. 152. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lu-setti.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 41.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 567.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: di rifiuti pericolosi.

1. 2536. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere la parola: pericolosi.

1. 2535. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2073. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

1. 2072. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2071. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2076. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: la raccolta e.

1. 1963. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: e il trasporto.

1. 1962. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

1. 2075. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

1. 2074. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sopprimere le parole: i commercianti e.

1. 1965. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sopprimere le parole: e gli intermediari.

1. 1964. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole: di recupero e.

1. 1967. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole: e di smaltimento.

1. 1966. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro due giorni.

1. 2079. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro tre giorni.

1. 2078. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2077. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro dodici ore.

1. 2082. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro sedici ore.

1. 2081. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro venti ore.

1. 2080. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.

1. 2062. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

* **1. 568.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

* **1. 2061.** Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

** **1. 2333.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

** **1. 42.** Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

** **1. 569.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

1. 570. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: i cui rifiuti sono con le seguenti: in cui i rifiuti pericolosi sono.

1. 571. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).

1. 572. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

1. 574. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

* **1. 43.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

* **1. 573.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera c).

1. 575. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.

1. 577. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

* **1. 576.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

* **1. 2322.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera d).

** **1. 44.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera d).

** **1. 556.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tre giorni.

* **1. 557.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tre giorni.

* **1. 2320.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: cinque giorni.

1. 558. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera e).

1. 559. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15 lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera e), sostituire la parola: ventiquattro con: dodici.

1. 560. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri da 2 a 6.

1. 2469. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

1. 2038. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.

1. 2037. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2036. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2035. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2050. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quinquies.

1. 2049. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2048. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2470. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2471. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2472. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2473. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5.

1. 2442. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 6.

1. 2443. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2444. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2445. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2446. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2447. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1. 2146. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 5).

1. 2147. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 6).

1. 2148. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2149. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2150. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2151. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quinqües.

1. 2152. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 2102. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 4).

1. 2103. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 5).

1. 2104. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 6).

1. 2105. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-bis).

1. 2106. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-ter).

1. 2107. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quater).

1. 2108. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quinqües).

1. 2109. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2).

* **1. 45.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2).

* **1. 561.** Vendola, Rosso Spina.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1979. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1978. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1981. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1980. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1982. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1983. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1984. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1985. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1986. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione finale dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1987. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1977. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche e la tipologia delle emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1990. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1988. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato;

d) le caratteristiche delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.

1. 1989. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 2, sostituire le parole: di smaltimento o con le seguenti di smaltimento e/o.

1. 562. Vendola, Rosso Spina.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4, 5 e 6.

1. 2448. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

1. 2477. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.

1. 2476. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2475. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2474. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2041. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.

1. 2040. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2039. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2449. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2450. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2451. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2452. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1. 2153. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 6).

1. 2154. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2155. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2156. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2157. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2158. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4).

1. 2110. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 5).

1. 2111. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 6).

1. 2112. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.

1. 2113. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.

1. 2114. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.

1. 2115. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.

1. 2116. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3.

*** 1. 46.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15 lettera c) sopprimere il numero 3.

*** 1. 563.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 1998. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 1999. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2000. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero di rifiuti nonché presso la sede

delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2001. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2002. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle opera-

zioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2003. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2004. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2005. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per otto anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2008. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sette anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2007. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti

nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sei anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2006. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

1. 2009. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per sette anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1993. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per sei anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1992. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1994. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1995. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni »

sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

1. 1996. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1997. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ».

1. 1991. Cima.

Al comma 15 lettera c), numero 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

* **1. 47.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 3), le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

* **1.510** Realacci, Gentiloni, Vernetti.

Al comma 15, lettera c), numero 3), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

1. 564. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 3), sostituire le parole: stabilite con le seguenti: e i criteri stabiliti.

1. 565 Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

1. 2159 Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter, 6-quater.

1. 2456. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies.

1. 2455. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2454. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2479. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater.

1. 2480. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2478. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-bis.

1. 2160. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-ter.

1. 2161. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-quater.

1. 2162. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-quinquies.

1. 2042. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).

1. 2117. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 6).

1. 2118. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-bis.

1. 2119. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numer 4) e al numero 6) il capoverso 6-ter.

1. 2120. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-quater.

1. 2121. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-quinquies.

1. 2122. Cento.

Al comma 15, lettera c) sopprimere il numero 4.

* **1. 566.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4.

* **1. 2539.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 5) e 6).

1. 2123. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2459. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.

1. 2458. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.

1. 2457. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.

1. 2425. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.

1. 2426. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.

1. 2427. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.

1. 2428. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

* **1. 48.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

* **1. 511.** Realacci, Gentiloni, Verneti, Giachetti.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

* **1. 547.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quotidiana.

1. 2022. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza settimanale.

1. 2020. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quindicinale.

1. 2021. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2010. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2023. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate ogni otto mesi di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2011. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 8 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2014. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2015. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione semestrale di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2013. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 12 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2016. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ogni quattro mesi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2012. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2017. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e tre tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2018. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

1. 2019. Cima.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 6.

*** 1. 548.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 6.

*** 1. 2462.** Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

1. 2432. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.

1. 2433. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

1. 2434. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-ter.

Al medesimo numero, capoverso 6-quater, sopprimere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.

1. 2486. Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-ter.

1. 2429. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-quater.

1. 2430. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-quinquies.

1. 2431. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.

* **1. 549.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.

* **1. 2089.** Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: di carico e scarico.

1. 2025. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-bis, dopo le parole: di carico e scarico aggiungere le seguenti: nonché il modello unico di dichiarazione.

1. 49. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire le parole: scarico sono tenuti anche con le seguenti: scarico nonché il modello unico di dichiarazione sono tenuti.

1. 509. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Verneti, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole

da: , con decreto, fino alla fine del numero.

1. 2491. Pecoraro Scanio, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio fino a: tutela del territorio, con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2026. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2481. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: , sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

1. 2027. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.

1. 2135. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.

1. 2136. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.

* **1. 550.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.

* **1. 2484.** Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater e 6-quinquies.

1. 2485. Pecoraro Scanio, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.

* **1. 2461.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.

* **1. 551.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quater, sopprimere le parole: di carico e scarico.

1. 2490. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quater, sopprimere le parole da: purché contengano, fino alla fine del numero.

1. 2487. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.

* **1. 2482.** Bulgarelli, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.

* **1. 552.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere le parole: e della tempestiva semplificazione.

1. 2334. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere le parole: di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.

1. 2488. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere, in fine, le parole da: tenuto conto, fino alla fine del numero.

1. 2489. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), aggiungere in fine, il seguente capoverso:

6-sexies. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.

1. 104. Vianello, Pigionica, Abbondanzieri, Raffaella Mariani Chianale, Zunino, Vigni, Bandoli, Dameri, Sandri.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2340. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che

siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destina-

zione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di

cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1. 2344. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

1. 2343. Lion, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve

essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere

raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento

sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2341. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e

ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2342. Cento, Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e), f), h) e g).

1. 1241. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e f).

1. 1213. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e g).

1. 1214. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e h).

1. 1215. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e e).

1. 1188. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e f).

1. 1189. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e g).

1. 1190. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e h).

1. 1191. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

* **1. 553.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

* **1. 1165.** Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2355. Cento, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai

sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2357. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati

allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2359. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2356. Cima, Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2353. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti

urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f*);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d*). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2354. Lion, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *f*);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2351. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello

stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2352. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati

allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2371. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2372. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una

distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2373. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2360. Pecoraro Scanio, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in

regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2365. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,

n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

1. 2362. Cento, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

1. 2363. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello

stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

1. 2364. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2375. Cento, Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani,

ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

1. 2377. Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

1. 2378. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

d-bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai

sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2366. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 7 con il seguente:

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con

la regione, con i quali possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni;

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti, oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

1. 2540. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: di raccolta.

1. 2345. Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sostituire le parole: , di trasporto e di recupero, con le seguenti: e di trasporto.

1. 2347. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: , di trasporto.

1. 2346. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: di raccolta e.

1. 2348. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: e di recupero.

1. 2349. Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole da: , e alle attività fino alla fine del capoverso.

1. 2350. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: , a partire dal novantesimo giorno successivo all'emanazione dell'apposita regolamentazione del concetto di assimilabilità da parte del Ministero competente.

1. 105. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f), g) e h).

1. 1231. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e g).

1. 1216. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e h).

1. 1217. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e f).

1. 1192. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e g).

1. 1193. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e h).

1. 1194. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

* **1. 554.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

* **1. 1166.** Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti del-

l'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2383. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2382. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predi-

spongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2386. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2385. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2384. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23, è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2387. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 51.** Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 508.** Realacci, Giachetti, Veretti.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2381.** Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2313.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venticinque giorni.

1. 2380. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

1. 2379. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

1. 555. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali

ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2388. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma

1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2389. Cima, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2390. Lion, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sen-

titi i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2391. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2392. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2393. Cima, Zanella.

Al comma 15, sopprimere le lettere f), g) e h).

1. 1218. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e g).

1. 1195. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e h).

1. 1196. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 52.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 536.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

1. 1957. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 3).

1. 1958. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 4).

1. 1959. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 5).

1. 1960 Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 6).

1. 1961. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 7).

1. 2394. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 8).

1. 2395. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 9).

1. 2396. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 10).

1. 2397. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 11).

1. 2398. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 12).

1. 2399. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 13).

1. 2400. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 14).

1. 2401. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

* **1. 1943.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

* **1. 537.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti:

cinque dalle categorie economiche, di cui due esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

* **1. 53.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire le parole: dieci membri con le seguenti: dodici membri.

Conseguentemente alla lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti: cinque dalle categorie economiche, di cui tre esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

* **1. 522.** Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1921. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).

1. 1923. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera c).

1. 1924. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

1. 1925. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1926. Lion, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 538.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 1920.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 539. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: categorie economiche con le seguenti: associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

1. 54. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 2402. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 4).

1. 2403. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 5).

1. 2404. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 6).

1. 2405. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 7).

1. 2406. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 8).

1. 2407. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 9).

1. 2408. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 10).

1. 2409. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 11).

1. 2410. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 12).

1. 2411. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 13).

1. 2412. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 14).

1. 2413. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 540.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 1944.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche:

d-ter) da un esperto designato dalle organizzazioni ambientaliste.

1. 2451. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 2, sopprimere il capoverso d-bis.

1. 542. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 4).

1. 2414. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 5).

1. 2415. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 6).

1. 2416. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 7).

1. 2417. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 8).

1. 2418. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 9).

1. 2419. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 10).

1. 2420. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 11).

1. 2421. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 12).

1. 2422. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 13).

1. 2423. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 14).

1. 2424. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3.

* **1. 543.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3).

* **1. 1945.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di cinquanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente articolo ».

1. 2452. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi i trasporti fino a: della sola riduzione volumetrica.

1. 544. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: trenta chilogrammi.

1. 1929. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: quaranta chilogrammi.

1. 1928. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: sessanta chilogrammi.

1. 1930. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: quaranta litri.

1. 1933. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: cinquanta litri.

1. 1932. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: settanta litri.

1. 1931. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1. 545. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 5).

1. 1899. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 6).

1. 1900. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 7).

1. 1901. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 8).

1. 1902. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 9).

1. 1903. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 10).

1. 1904. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 11).

1. 1905. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 12).

1. 1906. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 13).

1. 1907. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 4) e 14).

1. 1908. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 541.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 1946.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono prestare le garanzie finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modificazioni ».

1. 2543. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera a).

1. 546. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b).

1. 523. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera c).

1. 524. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 6).

1. 1909. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 7).

1. 1910. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 8).

1. 1911. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 9).

1. 1912. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 10).

1. 1913. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 11).

1. 1914. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 12).

1. 1915. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 13).

1. 1916. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 14).

1. 1917. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 5.

* **1. 526.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 5).

*** 1. 1947.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

**** 1. 525.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

**** 1. 1936.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1. 1935. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

1. 1934. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 7).

1. 1918. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 8).

1. 1919. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 9).

1. 2492. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 10).

1. 2493. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 11).

1. 2494. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 12).

1. 2495. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 13).

1. 2496. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 14).

1. 2497. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 6.

*** 1. 527.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 6).

*** 1. 1948.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 8).

1. 2498. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 9).

1. 2499. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 10).

1. 2500. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 11).

1. 2501. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 13).

1. 2503. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 14).

1. 2504. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7.

* **1. 528.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7).

* **1. 1949.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 7, capoverso 7-bis, sostituire le parole: 30 luglio con le seguenti: 30 giugno.

1. 529. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 9).

1. 2505. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 10).

1. 2506. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 11).

1. 2507. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 12).

1. 2508. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 13).

1. 2509. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 14).

1. 2510. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.

* **1. 530.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.

* **1. 1950.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

1. 2544. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 10).

1. 2511. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 11).

1. 2512. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 12).

1. 2513. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 13).

1. 2514. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 14).

1. 2515. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.

* **1. 531.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.

***1. 1951.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: deve rispondere con la seguente: risponde.

1. 2545. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 9, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 532.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 1938.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1. 1937. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 11).

1. 2516. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 12).

1. 2517. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 13).

1. 2518. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 14).

1. 2519. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10.

* **1. 533.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10).

* **1. 1952.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: competenza e.

1. 534. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: e professionalità.

1. 515. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 10), dopo la parola: professionalità aggiungere le seguenti: nel campo della tutela ambientale in materia di gestione dei rifiuti.

1. 2546. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 12).

1. 2520. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 13).

1. 2521. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 14).

1. 2522. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11.

* **1. 535.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11).

* **1. 1953.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 13).

1. 2523. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 14).

1. 2524. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12.

* **1. 516.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12).

* **1. 1954.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.

** **1. 517.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.

** **1. 2547.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni tre anni.

1. 1940. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni quattro anni.

1. 1939. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.

* **1. 518.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.

* **1. 1955.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 14.

** **1. 519.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 14.

**** 1. 1956.** Cima, Zanella.

Al comma 15, le lettere g) e h).

1. 1197. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

*** 1. 520.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

*** 1. 1168.** Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero alle forme associative costituite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 1893. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

**** 1. 507.** Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

**** 1. 521.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

**** 1. 1169.** Bulgarelli.

Sopprimere il comma 16.

*** 1. 601.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 16.

*** 1. 1775.** Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione con le seguenti: attività concernenti la gestione.

1. 1776. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione con le seguenti: attività riguardanti la gestione.

1. 1777. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti , aggiungere le seguenti: , in ottemperanza alla normativa nazionale vigente,.

1. 1778. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti , aggiungere le seguenti: , in ottemperanza alla normativa europea vigente.

1. 1779. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: la cui classificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1780. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: 2001/118/CE fino alla fine del periodo, con le seguenti: 2001/318/CE inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1783. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: del 16 gennaio 2001 fino alla fine del periodo, con le seguenti: inoltrano richiesta all'ente competente.

1. 1782. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano con le seguenti: sono obbligatoriamente tenuti ad inoltrare.

1. 1794. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano con le seguenti: devono inoltrare.

1. 1793. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: entro trenta giorni fino alla fine del periodo.

1. 1781. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

1. 1784. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. 1786. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 1785. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

1. 604. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore con le seguenti: dalla pubblicazione.

1. 1787. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore con le seguenti: dalla promulgazione.

1. 1788. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: , presentando domanda fino alla fine del periodo.

1. 1789. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 con la seguente: denuncia.

1. 1795. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 28 fino a: medesimo decreto legislativo con la seguente: o.

1. 1791. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: o iscrizione ai sensi fino alla fine del periodo.

1. 1790. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

* **1. 602.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

* **1. 1792.** Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: i nuovi codici con le seguenti: le nuove classificazioni.

1. 1797. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: codici con la seguente: parametri.

1. 1796. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, aggiungere le seguenti: , in stretta osservanza del decreto legislativo n. 22 del 1997,.

1. 1800. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, aggiungere le seguenti: , indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 1798. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici aggiungere le seguenti: , suggeriti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

1. 1799. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire con la seguente: ampliare.

1. 1801. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire con la seguente: aumentare.

1. 1802. Cento.

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

1. 1803. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni l'attività può essere proseguita.

1. 1805. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, l'attività può essere proseguita.

1. 1806. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere con le seguenti: L'attività è.

1. 1815. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere proseguita con le seguenti: L'attività non può essere proseguita.

1. 603. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può con le seguenti: L'attività deve.

1. 1816. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita con la seguente: gestita.

1. 1808. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita con la seguente: continuata.

1. 1807. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: essere proseguita, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei casi in cui con la nuova classificazione i rifiuti trattati siano considerati rifiuti pericolosi,.

- 1. 55.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: del conseguente con le seguenti: dell'ulteriore.

- 1. 1810.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: conseguente con la seguente: seguente.

- 1. 1809.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: provvedimento aggiungere le seguenti: , che abbia ottenuto l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,.

- 1. 1811.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: provvedimento aggiungere le seguenti: che abbia ottenuto l'approvazione dei competenti assessorati regionali,.

- 1. 1812.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: al rilascio con le seguenti: ai rilasci.

- 1. 1813.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: delle autorizzazioni o.

- 1. 1817.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: o iscrizioni.

- 1. 1818.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.

- 1. 1819.** Cento.

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il rispetto delle disposizioni tecniche per la gestione di rifiuti pericolosi nel caso in cui la nuova classificazione definisca come pericolosi i rifiuti oggetto dell'attività.

- 1. 600.** Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti, Verneti.

Al comma 16, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 1820.** Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette con le seguenti: sopra citate.

- 1. 1823.** Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette con la seguente: precedenti.

- 1. 1822.** Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere la parola: non.

- 1. 1824.** Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere le parole da: in quanto le stesse fino alla fine del comma.

- 1. 1825.** Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in quanto con la seguente: poiché.

1. 1826. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere con la seguente: esistenti.

1. 1827. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere con la seguente: iniziate.

1. 1828. Cento.

Sopprimere il comma 17.

* **1. 608.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 17.

* **1. 1829.** Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 70 per cento del fabbisogno stesso.

1. 1850. Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme perché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 60 per cento del fabbisogno stesso.

1. 1851. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: Con riferimento con le seguenti: In riferimento.

1. 1830. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: competenze con la seguente: attribuzioni.

1. 1831. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni con le seguenti: degli enti locali.

1. 1833. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni con le seguenti: dei comuni.

1. 1832. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,.

1. 1835. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1836. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

1. 1838. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro due mesi.

1. 1839. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.

1. 607. Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: dalla data di entrata con le seguenti: dall'entrata.

1. 1837. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: i comuni.

1. 1840. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: gli enti locali.

1. 1841. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: emanano norme con le seguenti: adeguano le norme esistenti.

1. 1842. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: affinché con le seguenti: in modo che.

1. 1843. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: gli uffici pubblici aggiungere le seguenti: e le società private.

1. 1844. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.

1. 1845. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: quota di manufatti in plastica aggiungere le seguenti: non in regola con le normative europee.

1. 1846. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento.

1. 1849. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 70 per cento.

1. 1848. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **1. 606.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **1. 1847.** Cento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. In attesa che siano esaminate le norme previste dal comma 16 la quota di manufatti in plastica riciclata di cui al citato comma è fissata al 20 per cento del fabbisogno.

1. 605. Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

1. 56. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Sopprimere il comma 18.

* **1. 610.** Realacci, Giachetti, Vernetti, Gentiloni, Lusetti, Villari.

Sopprimere il comma 18.

* **1. 618.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 18.

* **1. 1852.** Cento.

Al comma 18, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera c).

1. 1855. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.

* **1. 617.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.

* **1. 1856.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.

** **1. 619.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.

** **1. 1857.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.

* **1. 620.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.

* **1. 1858.** Cento.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.

** **1. 621.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.

** **1. 1859.** Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse fino alla fine del comma.

* **1. 622.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse fino alla fine del comma.

* **1. 1860.** Cento.

Al comma 18, sostituire le parole da: anche quando contaminate fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione.

Conseguentemente sopprimere il comma 19.

1. 609. Realacci, Giachetti, Vernetti, Lu-setti, Gentiloni.

Al comma 18 sopprimere la parola: escavazione.

1. 623. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere la parola: , perforazione.

1. 624. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere le parole: e costruzione.

1. 612. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: media.

1. 614. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: media con la seguente: minima.

1. 613. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire le parole: del-l'intera con la seguente: della.

1. 615. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: su-periore con la seguente: inferiore.

1. 611. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sostituire le parole: limiti massimi con le seguenti: limiti minimi.

1. 616. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 19.

* **1. 627.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 19.

* **1. 1886.** Villari.

Al comma 19, sopprimere il primo periodo.

1. 1861. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, aggiungere la seguente: mensili.

1. 628. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, aggiungere la seguente: trimestrali.

1. 625. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: accertamenti sui siti con le seguenti: accertamenti su tutti i siti.

1. 1866. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: dei materiali da scavo con le seguenti: delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie.

1. 626. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili, aggiungere le seguenti: , ridotti del 15 per cento,.

1. 1863. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili aggiungere le seguenti: , ridotti del 10 per cento,.

1. 1862. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole: colonna B.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i siti con destinazione d'uso non individuata nelle colonne A e B della tabella 1, allegato 1, del citato decreto 25 ottobre 1999, n. 471, i limiti massimi accettabili sono quelli di cui alla colonna B.

1. 2554. Pecoraro Scanio.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: colonna B con le seguenti: colonna A.

1. 629. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo che la fino alla fine del comma.

1. 1864. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere la parola: urbanistica.

1. 1865. Zanella.

Sopprimere il comma 20.

* **1. 633.** Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 20.

* **1. 630.** Realacci, Gentiloni, Vernetti, Villari.

Sopprimere il comma 20.

* **1. 1867.** Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo fino a: ivi incluso.

1. 1880. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo fino a: macinati anche.

1. 1879. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: reinterri.

1. 1868. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: riempimenti.

1. 1869. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: rilevati e macinati.

1. 1870. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: differenti.

1. 1871. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: ivi incluso il riempimento delle cave coltivate,.

1. 1876. Zanella.

Al comma 20, sostituire le parole: ivi incluso con la seguente: e.

1. 1872. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: coltivate.

1. 1877. Zanella.

Al comma 20, sostituire la parola: coltivate con le seguenti: di qualunque genere.

1. 1878. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino alla fine del comma.

1. 1875. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente,.

1. 1873. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.

1. 1874. Zanella.

Al comma 20, dopo la parola: limiti aggiungere la seguente: minimi.

1. 632. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20 sostituire la parola: rimodellazione con la seguente: compatibilità.

1. 634. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20, dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e tutela sanitaria.

1. 631. Russo Spena, Vendola.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-bis. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito alla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

20-ter. Sono esentati dalla tenuta del registro i produttori iniziali rappresentati

da piccole aziende, come definite dalla vigente legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie.

20-quater. I soggetti esentati, ai sensi del comma precedente, dalla tenuta del registro dei rifiuti sono obbligati ad inviare alla regione ed alla provincia, alla fine del mese di gennaio di ciascun anno una comunicazione recante informazioni sul quantitativo dei rifiuti prodotti e sulle aziende di smaltimento e di recupero alle quali hanno affidato i rifiuti.

1. 58. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito dalla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

1. 635. Realacci, Stradiotto, Iannuzzi, Reduzzi, Gentiloni, Giachetti, Lusetti.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Al quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: « *b)* erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché i servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

20-ter. Nel n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A), parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, le parole: « Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d)*, *l)* e *m)* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g)*, del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti:

« Prestazioni inerenti ai servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

1. 109. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: *m)* il combustibile derivato dai rifiuti;

b) all'articolo 22, comma 11, lettera *a)*, sono soppresse le seguenti parole: « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti »;

c) all'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera *c)*.

1. 108. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

20-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio, come definito dalla lettera *l)* dell'articolo 6, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è

esclusa a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera *b*), abbia ricevuto entro 180 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate, rispettivamente, dai punti D1 e D12 e da R1 e R11 degli allegati B e C.

1. 57. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Delega al Governo in materia di programmazione e di semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture e per la qualificazione dei sistemi territoriali.

1. 110. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 1516-A - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

una nuova politica di interventi nel sistema delle infrastrutture rappresenta la soluzione necessaria ed efficace per ammodernare il Paese e stimolarne la ripresa economica;

a causa dei pochissimi grandi progetti a carattere infrastrutturale che nell'ultimo ventennio sono stati programmati e realizzati, molti territori del nostro Paese subiscono oggi un progressivo ed inarrestabile processo di recessione economico-sociale; l'Italia è sempre più tagliata fuori dai grandi scambi e dalle grandi relazioni commerciali che da sem-

pre sono stati il suo più grande prestigio e la sua maggiore ricchezza; in tali circostanze negative, anche altre situazioni critiche, non direttamente collegabili a quelle della mancanza di moderne ed efficienti opere infrastrutturali, hanno notevolmente incrementato il loro carattere di vincolo allo sviluppo e la loro azione di ostacolo al progresso delle regioni direttamente interessate: si fa riferimento alle aree svantaggiate del sud e alle regioni del nord, entrambe, per motivi opposti, penalizzate per una cronica deficienza di opere di collegamento e di comunicazione e di efficienti reti di trasporti;

nel quadro generale degli interventi che il Governo intenderà realizzare ai sensi della delega che gli viene concessa con il disegno di legge in esame, sarà inderogabile inserire un programma strategico di azioni volte a realizzare una rete di infrastrutture nel Lazio meridionale, in particolare nelle province di Frosinone e di Latina; si tratta di un contesto geografico omogeneo uscito nel 1996 dall'ambito dell'obiettivo 1 dell'Unione Europea e da allora precipitato nella disattenzione più generale, con tutte le conseguenze che ciò comporta;

nel Lazio meridionale è indispensabile un nuovo intervento pubblico nella costruzione di grandi infrastrutture con cui favorire la ripresa degli investimenti e lo sviluppo interno;

si deve inoltre denunciare che l'attuale stato di precarietà infrastrutturale ha provocato il collasso della esistente rete viaria, vecchia di mezzo secolo; la strada statale 148 Pontina è la strada con più alta percentuale di incidenti mortali e la più pericolosa d'Italia;

impegna il Governo

a prendere nelle debite considerazioni la necessità di effettuare un intervento generale e di vasta portata nel territorio del Lazio meridionale, in modo da realizzare tutte quelle infrastrutture (viarie, ferroviarie, fluviali, aeroportuali e

marittime) che, a seconda delle necessità, si riterranno opportune per potenziare ed ammodernare la rete dei trasporti, dei collegamenti e delle comunicazioni di cui c'è bisogno;

ad applicare già da subito le misure previste dalla delega in materia di semplificazione delle procedure e di rilancio delle attività produttive per mettere in sicurezza la viabilità della strada statale 148 Pontina, come fortemente richiesto da tutte le autorità locali;

ad accogliere eventuali e successive richieste che potranno essere avanzate sia nell'ambito della discussione della legge finanziaria, sia attraverso altre forme di indirizzo allo scopo previste, finalizzate a conseguire l'obiettivo di rilanciare una robusta politica di opere pubbliche nel Lazio meridionale, che funga da sostegno alla domanda interna e locale e sia da stimolo al sistema economico e produttivo che oggi lì versa in gravissime difficoltà.

9/1516/1. Burani Procaccini, Di Virgilio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n.1516 sul rilancio delle infrastrutture ha riaperto una serie di aspettative sulla possibile concretizzazione di tanto attesi interventi in campo infrastrutturale nel Mezzogiorno;

il documento di programmazione economica e finanziaria già approvato dal Parlamento in uno con le dichiarazioni a suo tempo rese dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prospetta un serio intervento a sostegno del Mezzogiorno per infrastrutture e trasporti;

le nuove disposizioni legislative, sulle accelerazioni delle procedure, con un percorso delle stesse più snello e con una sostanziale eliminazione dei ritardi spesso rivelatisi nocivi per un compiuto ed efficace intervento nel Mezzogiorno, sono state previste dal Governo e considerate

una vera propria preconditione per l'avvio di una politica di interventi infrastrutturali più efficace;

una seria ed equilibrata azione a sostegno del Mezzogiorno esige un piano programmatico di interventi prioritari finalizzati a rendere competitiva la parte meridionale del paese con un vero e proprio rilancio della politica delle infrastrutture e di un loro effettivo adeguamento;

l'Unione europea colloca gli Stati aderenti, in previsione di un suo possibile allargamento, in posizione di maggiore attenzione verso gli interventi infrastrutturali che diventano sempre più essenziali ed irrinunciabili, per l'accesso migliore ai mercati e per una migliore competitività delle aree dell'Unione stessa;

c'è stata nel corso degli anni una coerente politica di sviluppo che ha praticamente mantenuto la marginalità geografica e il pesante carico di inadeguatezza del Mezzogiorno rispetto al nord ricco ed opulento;

il piano di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006 ha evidenziato l'esigenza di una forte priorità ad interventi infrastrutturali per far emergere le grandi potenzialità del Mezzogiorno in uno con una vera e propria crescita socio-economica;

un accordo di programma sui trasporti, viabilità, ferrovie, porti e aeroporti, a seguito di intese intercorse tra Stato e regione Sicilia, avvia per i prossimi anni una fase di interventi negli ambiti sopra menzionati comunque insufficiente per le esigenze e i ritardi presenti nella realtà siciliana;

la parte centro-meridionale della Sicilia e le province di Agrigento e Caltanissetta in particolare risultano gravemente trascurate dalle priorità elaborate nelle intese tra Stato e regione Sicilia e calate nel predetto accordo di programmazione quadro, con una grave esclusione del completamento dell'anello autostradale e del tratto Gela-Castelvetrano, dell'aero-

porto della Sicilia centro-meridionale, della realizzazione, con assoluta priorità, della Palermo-Agrigento;

impegna il Governo

a prestare più attenzione, in perfetta coerenza con le dichiarazioni più volte rese di una adeguata politica di interventi a sostegno del Mezzogiorno soprattutto in campo infrastrutturale, ad intere zone del Mezzogiorno escluse dalla previsione di interventi negli ambiti autostradali, statali, ferroviario ed aeroportuale;

ad evitare che le predette aree subiscano una definitiva esclusione dal circuito delle nuove opportunità finanziarie con un grave ed irreparabile danno sociale ed economico che ci allontana sempre di più dalle parti ricche del paese e dell'Europa;

a determinare il raggiungimento dei predetti obiettivi;

a chiedere e determinare, a norma degli articoli 12 e 13 dell'accordo di programma quadro, la rielaborazione del predetto accordo attraverso un confronto tra la regione Sicilia e le istituzioni territoriali, comuni e province, che comprenda le iniziative infrastrutturali sopra richiamate e non previsti nella attuale formulazione dell'accordo.

9/1516/2. Cusumano, Burtone, Carra, Potenza, Ostilio, Villari.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevedono l'emanazione di norme tecniche e le condizioni per il recupero con procedure semplificate dei rifiuti;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 riportante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo suddetto prevede l'obbligo del test di ces-

sione su tutti i rifiuti destinati a recuperi a contatto con il suolo, da eseguirsi con le procedure riportate nell'allegato 3 allo stesso decreto, confrontandone i risultati con i limiti nella tabella « a » del medesimo allegato;

le procedure del test ed in particolare quelle di confronto dei risultati con i valori limite, oltre agli stessi valori limite, sono da rivedere, come riconosciuto anche dal Ministro dell'ambiente *pro tempore* nel corso di un'audizione presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati in data 30 luglio 1998, cioè solo pochi mesi dopo l'emanazione del decreto;

rispetto ai valori limite, per alcune tipologie di rifiuto, risulta contraddittoria la ricerca di alcuni parametri in quanto essi non sono da considerarsi non microinquinanti, bensì costituenti del rifiuto stesso e in alcuni casi il loro riutilizzo è dovuto proprio a tale costituenti;

gli errori contenuti rendono di fatto il test inapplicabile con il conseguente blocco di gran parte delle attività di recupero dei rifiuti;

l'Istituto Superiore di Sanità già dal mese di luglio 1998 ha indicato ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria le correzioni necessarie, circostanza peraltro citata anche dallo stesso Ministro dell'ambiente nel corso della già citata audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati ;

sono ormai trascorsi più di tre anni dall'emanazione del decreto senza che queste problematiche siano state in qualche modo affrontate tramite la modifica del decreto ministeriale 5.2.1998;

le aziende subiscono un sempre maggior danno economico dovuto alla necessità di smaltire in discarica, a costi crescenti, i rifiuti il cui possibile recupero è bloccato da un errato test di cessione;

questa situazione comporta un rilevante danno ambientale portando all'impiego di materiale vergine di cava per la realizzazione di svariate opere, laddove

potrebbero invece essere utilizzati materiali inerti che, nell'attuale situazione, vanno a riempire inutilmente le discariche presenti sul territorio;

impegna il Governo

ad emanare entro il mese di dicembre 2001 un provvedimento di modifica al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che modifichi il test di cessione (riportato nell'allegato 3 del decreto ministeriale citato) secondo le indicazioni suggerite dall'Istituto Superiore di Sanità.

9/1516/3. Stradella.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1516, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive,

impegna il Governo

a inserire, nel primo programma di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, le seguenti opere:

a) direttrice ferroviaria internazionale « Transpadana »;

b) quadruplicamento della linea ferroviaria Ronchi Sud - Trieste;

c) passante di Mestre;

d) completamento dell'autostrada A28;

e) Pedemontana veneta;

f) Cimpello - Sequals - Gemona;

a favorire la realizzazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie in Slovenia ed Ungheria, secondo quanto stabilito dal *Memorandum* sul corridoio intermodale n. 5, sottoscritto dai Ministri dei trasporti di Italia, Slovenia, Ungheria, Slo-

vacchia e Ucraina nel 1996, in analogia con quanto hanno già fatto Austria e Germania.

9/1516/4. Illy.

La Camera,

premesso che:

nelle aree industriali della Basilicata e della Campania sorte sulla base della legge 14 maggio 1981, n. 219, di ricostruzione post-sisma 1980, sono ancora da completare una serie di infrastrutture viarie;

tali infrastrutture, per quanto concerne le aree industriali *ex lege* 219, sono individuabili, in Basilicata, in una serie di priorità, tra cui la bretella di raccordo tra l'abitato di Balvano e l'abitato di S. Gregorio Magno (Salerno), ma anche le bretelle di collegamento Ofantina-Valle di Vitalba-centro di Rapone, la Rapone-Nerico-Muro Lucano, la fondovalle del Calore, con l'obiettivo di mettere questi siti in collegamento tra loro per fare « rete »;

le citate aree industriali sono interessate da un contratto d'area quale quello del Cratere, l'unico espressamente previsto per legge in base alla legge 7 agosto 1997, n. 266;

lo stato attuale della viabilità rappresenta una diseconomia rilevante per un territorio geomorfologicamente particolare in quanto montano;

in questi siti è presente una serie di attività economiche importanti e il completamento di queste infrastrutture consentirebbe il decollo definitivo di queste aree superando il *gap* che le pone ai margini rispetto alla capacità di attrarre investimenti,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti di attuazione della « legge obiettivo », con la partecipazione delle regioni Basilicata e Campania e degli enti locali interessati, che conside-

rino strategiche le aree *ex lege* 219, sulla base della precisa dizione contenuta dal disegno di legge per quanto riguarda « gli insediamenti industriali strategici », e a consentire il completamento delle opere infrastrutturali necessarie ed il decollo del contratto d'area.

9/1516/5. Molinari, Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

si pone l'esigenza prioritaria di ammodernare la rete viaria del Paese, attualmente in condizioni di grave insufficienza rispetto ai volumi di traffico sostenuto;

in particolare è necessario completare il raddoppio della via Cassia nel tratto da Monterosi a Siena, al fine di adeguare tale importante asse viario ai volumi di traffico sostenuti ed alle esigenze di sviluppo economico dei territori attraversati;

in passato tale completamento con relativi finanziamenti era stato inserito nel piano decennale ANAS e che comunque sono disponibili progettazioni in stato di sostanziale esecutività,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e coinvolgendo le regioni interessate, a promuovere l'inserimento nel programma di opere che sarà approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001, del completamento in tempi ragionevoli del raddoppio, nel tratto citato in premessa, della via Cassia, al fine di eliminare le gravi strozzature del traffico che danneggiano l'economia e la qualità della vita degli abitanti serviti da tale importante via consolare.

9/1516/6. Gigli, Baldi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1516, recante « delega al Governo in

materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive »;

valutato lo stato di emergenza nel quale versa la mobilità nell'area lombardo veneta a causa del persistere di uno stato di inadeguatezza del tratto autostradale A4, quello cioè che collega Bergamo-Milano

impegna il Governo

a rimuovere ogni ostacolo, in ottemperanza del testé approvato disegno di legge e delle ulteriori norme esistenti, affinché si possa al più presto realizzare quel nuovo tratto autostradale (denominato BreBeMi) che tanto è auspicato dalle provincie di Bergamo, di Brescia, di Cremona, di Mantova, di Verona, di Milano oltre che dalle relative regioni e da tutte le organizzazioni economiche del territorio, al fine di ottimizzare il consolidamento di una economia ormai ostacolata da un sistema autostradale ormai invecchiato e decisamente obsoleto.

9/1516/7. Arnoldi, Paroli, Romele, Fontana, Jannone, Maninetti, Conti, Saglia, Gamba, Stucchi, Sergio Rossi, Martinnelli, Pagliarini, Lusanna.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 1516, recante norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

premesso che:

l'Italia, a seguito del protocollo sottoscritto a Kyoto nel dicembre 1997, ha come obiettivo la significativa riduzione dell'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, da raggiungersi nel periodo 2008 - 2012;

fra i gas serra, responsabili del progressivo riscaldamento del pianeta, il protocollo di Kyoto cita espressamente il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, e l'esafioruro di zolfo,

prodotti dal sistema industriale e l'anidride carbonica, prodotta dall'impiego dei combustibili fossili nelle attività energetiche e industriali, ma soprattutto nel settore dei trasporti;

nel settore di trasporti, tra il 1990 ed il 1998, le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 15 per cento. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto stradale, i fattori di emissione di anidride carbonica sono tre volte superiori rispetto a quelli del trasporto su ferrovia, tramvia e metropolitana e quattro volte rispetto al trasporto marittimo. Tale circostanza segnala in modo inequivocabile come in Italia l'evoluzione dei trasporti abbia seguito una direzione divergente con gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto e delle linee guida per la riduzione delle emissioni di gas serra approvate dal CIPE;

dalla lettura della relazione al disegno di legge in esame si evince come, soprattutto in una prima fase, le infrastrutture definite strategiche siano prevalentemente quelle viarie o comunque legate ai trasporti.

il trasporto ferroviario, che si svolge attualmente su una rete di estensione pressoché uguale a quella del 1990, ha visto negli ultimi anni una consistente riduzione (10 per cento) delle emissioni di anidride carbonica, grazie all'incremento dell'alimentazione elettrica, mentre lo stesso non può dirsi, come si è purtroppo visto, per il trasporto stradale;

impegna il Governo

a privilegiare, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

a privilegiare le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea e marittima.

9/1516/8. Realacci, Vigni, Pappaterra, Cento.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 1516, recante norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

premesso che:

nel nostro paese il rischio legato alle catastrofi idrogeologiche è un problema di grande rilevanza sia per i danni prodotti che per il numero delle vittime. Nel secolo scorso sono state quasi cinquantamila le persone che hanno perso la vita a causa di tali eventi calamitosi, mentre, per fare un esempio, soltanto per la ricostruzione e ripresa delle attività produttive colpite dalla disastrosa alluvione del Piemonte del 1994 sono stati stanziati 15.000 miliardi.

un recente documento del servizio idrogeologico elenca oltre 4500 comuni soggetti al rischio idrogeologico, di questi ben 1500 sono stati colpiti da alluvioni e circa 2000 da frane e smottamenti negli ultimi dieci anni. In tale lasso di tempo il dissesto è andato aggravandosi, si è accelerato il ritmo delle frane e delle alluvioni con una media di tre eventi definiti gravi all'anno, mentre è cresciuta l'entità dei danni;

riveste carattere di assoluta urgenza la realizzazione di opere di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico;

è indispensabile avviare un grande programma di interventi a carattere preventivo, di manutenzione, di recupero e consolidamento, di regimazione e di ripristino di condizioni di naturalità,

impegna il Governo

ad assumere come priorità nazionale l'avvio di una grande azione coordinata per la sistemazione e la messa in sicurezza del territorio; a considerare, quindi, prioritarie le opere pubbliche per la manutenzione del territorio, per il ripristino di naturalità dei corsi d'acqua, per i rimbo-

schimenti, per il consolidamento dei versanti, per la ricostituzione dei terrazzamenti, per l'aumento delle capacità di assorbimento delle acque da parte del suolo, per la realizzazione di casse di espansione dei corsi d'acqua, per rimuovere le riduzioni artificiali delle sezioni di deflusso a causa di opere o di mancate manutenzioni, e tutte le altre opere comunque dirette al risanamento idrogeologico del Paese.

9/1516/9. Iannuzzi, Realacci, Pappaterra, Vigni, Ruggieri, Abbondanzieri, Cento, Vianello, Cusumano.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1516, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive,

premessi che:

la Commissione europea ha aperto nel 1991 una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale;

è stata recentemente approvata la direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Tale direttiva prevede che tutti i piani e programmi che sono elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale siano sottoposti ad una valutazione ambientale strategica che deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e comunque prima della sua adozione,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano presto recepite interamente entrambe le direttive.

9/1516/10. Pappaterra, Realacci, Vigni, Cento, Abbondanzieri.

La Camera,

premessi che:

nei distretti industriali della Campania e della Basilicata, nati in applicazione della legge n. 219 del 1981 di ricostruzione del dopo terremoto del 1980, sono ancora da completare una serie di infrastrutture di collegamento viario;

per quanto concerne i distretti industriali della citata legge n. 219 del 1981, detti collegamenti viari sono individuabili nelle due regioni in una serie di opzioni prioritarie, fra le quali il collegamento fra il Comune di Balvano (Potenza) e quello di S. Gregorio Magno (Salerno), oltre che i collegamenti Rapone - Nerico - Muro Lucano, Ofantina - Valle di Vitalba, la Fondovalle del Calore e, in aggiunta a questi collegamenti, quello altrettanto strategico fra la valle dell'Agri e la valle del Diano; l'obiettivo è di mettere in rete questi siti al fine di promuovere le iniziative industriali già esistenti, oltre a nuove forme di intrapresa economica:

i citati distretti industriali sono peraltro interessati da un contratto d'area previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266;

le carenze di collegamenti creano condizioni di rilevante disagio e impediscono alle aree industriali lo sviluppo prefigurato;

impegna il Governo

a considerare, nel quadro applicativo ed attuativo della « legge obiettivo » sulle grandi opere, le aree industriali della legge n. 219 del 1981 strategiche per lo sviluppo economico dei territori di Campania e Basilicata e, conseguentemente, a consentire il completamento delle opere infrastrutturali citate in premessa, al fine di promuovere il pieno utilizzo delle aree industriali oggi sottodimensionate.

9/1516/11. Blasi, Brusco.

La Camera,

premessò che,

la provincia di Como è situata in posizione strategica al confine tra Italia e Svizzera e all'incrocio tra le grandi direttrici di traffico est-ovest, ma soprattutto nord-sud il quotidiano movimento di mezzi (soprattutto Tir) di passaggio che si somma al già notevole flusso di veicoli di una zona ad alto potenziale economico provoca, quasi ogni giorno, situazioni al limite del collasso viabilistico; per far fronte a questa situazione occorre mettere in atto con estrema urgenza una serie di provvedimenti di cui si parla da tempo ma che sino ad ora sono vergognosamente rimasti sulla carta, quali:

l'adeguamento dell'autostrada A9 (Lainate-Como-Chiasso) con la realizzazione della terza corsia di marcia;

la ridefinizione dei rapporti con la Confederazione Elvetica per una migliore predisposizione degli orari d'apertura della dogana Svizzera che attualmente osserva la chiusura notturna e nei giorni festivi con conseguenze inimmaginabili sulla circolazione urbana, extra-urbana, comasca oltre che sulla autostrada A9, spesso usata come parcheggio di fronte all'invasione di migliaia di mezzi pesanti;

la realizzazione dell'autostrada « Pedemontana » che colleghi i capoluoghi di Varese, Como e Bergamo, sostituendo l'attuale percorso risalente al periodo napoleonico con una moderna autostrada; nella predisposizione di tale progetto deve trovare compimento in modo prioritario anche la « tangenziale sud » di Como (l'unico capoluogo di provincia lombardo ancora sprovvisto di un sistema tangenziale);

la realizzazione dell'autoporto, polo logistico delle merci, nell'area compresa tra Como sud e Montano Lucino;

la conclusione dei lavori da tempo avviati per rendere dignitosa la circola-

zione sulle statali « Regina » e « Lariana » che corrono lungo le sponde del lago di Como;

impegna il Governo

a prendere in considerazione la necessità di intervenire in modo da realizzare tutte quelle infrastrutture viarie e ferroviarie necessarie per potenziare la rete dei trasporti e dei collegamenti di cui c'è urgente bisogno.

9/1516/12 Taborelli, Palmieri, Butti, Rizzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di infrastrutture;

considerata la necessità di dare risposte alle esigenze che da tempo gli enti locali della provincia di Padova pongono per dare una soluzione efficace alle esigenze di mobilità delle persone, dei mezzi, e delle merci;

considerate le esigenze del tessuto produttivo e in particolare delle piccole e medie imprese che rappresentano sia sotto il profilo economico che occupazionale un interesse che va ben al di là della provincia padovana;

impegna il Governo:

a prevedere,

nel quadro generale degli interventi che il Governo potrà realizzare ai sensi della delega che gli è stata concessa con il disegno di legge in essere, il finanziamento per il secondo tratto della statale 10 (già finanziato per il tratto da Monselice alla « Palugana » nella passata legislatura), che consentirebbe di arrivare fino a Montagnana;

il finanziamento per la strada di collegamento tra la tangenziale ovest di Padova (curva Boston), la strada statale 11 (Padova-Vicenza) e la strada provinciale dei Colli;

il completamento della strada statale 307 « del Santo »;

sono tutte opere fortemente richieste dalla popolazione e ampiamente condivise dagli enti locali interessati della provincia di Padova.

9/1516/**13** Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di grandi infrastrutture, preso atto che il Parlamento non è ancora a conoscenza dell'elenco delle opere che il Governo intende indicare come prioritarie ai sensi del disegno di legge in oggetto;

impegna il Governo

a presentare entro il 31 ottobre 2001;

l'elenco delle opere che il Governo intende programmare nel corso degli anni 2002-2003-2004;

tale elenco dovrà indicare lo stato attuale della progettazione o di realizzazione di ogni singola opera;

per ogni singola opera andrà indicata inoltre la forma di finanziamento, se interamente pubblico, se, attivando, la finanza di progetto si intenda, e in che misura, chiedere l'apporto di capitali privati;

9/1516/**14** Mariani, Abbondanzieri, Vigni, Vianello, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di grandi infrastrutture;

soffermatasi sulle modalità proposte da detto disegno di legge per la realizzazione delle grandi opere, in particolare le grandi infrastrutture viarie di cui abbisogna una parte importante del nostro paese;

preoccupata per la separazione della figura del *general contractor* da quella del gestore, che limiterebbe l'apporto di capitali privati alla realizzazione dei grandi nodi autostradali;

impegna il Governo

ed in particolare il ministro dei lavori pubblici, alla realizzazione nel tempo più rapido possibile:

1) del passante di Mestre e della previsione dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere complementari di raccordo al passante di Mestre;

2) della Pedemontana veneta, già in avanzata fase di definizione del contraente.

9/1516/**15** Vianello, Ruzzante, Martella, Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1516, recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive » ha la finalità di predisporre misure normative che agevolino il rapido avvio di iniziative imprenditoriali, nella specie relativamente agli interventi sul territorio;

le misure previste si incentrano su: realizzazione di infrastrutture strategiche, interventi di edilizia privata, semplificazioni delle procedure per la gestione dei rifiuti;

impegna il Governo

ad estendere la semplificazione delle procedure autorizzatorie della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale, contenute nel disegno di legge n. 1516, agli interventi di edilizia privata;

a confermare che le regioni possano nella loro autonomia attribuire definitivamente alla giunta comunale la competenza

all'approvazione dei piani urbanistici conformi allo strumento urbanistico generale;

ad attribuire, ai fini della realizzazione di piani attuativi di iniziativa privata, la promozione della procedura espropriativa ai proprietari, riuniti in consorzio, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili;

a confermare la legittimità della normativa italiana sulla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri urbanizzativi sancendo, in tal modo, la specialità della normativa urbanistica italiana rispetto alla disciplina sulle opere pubbliche;

a ribadire che l'introduzione della DIA, in alternativa alla richiesta di rilascio della concessione, non comporta alcuna modifica al regime delle sanzioni penali;

a confermare che le leggi già emanate dalle regioni in materia di ambito di applicazione della DIA continuino ad esplicare la loro efficacia.

9/1516/16 Lupi, Brusco.

La Camera,

considerato che il provvedimento in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici fa perno sul determinante contributo finanziario dei privati;

preso atto che detto apporto finanziario può intervenire anche sotto forma di prefinanziamento da parte del *general contractor* per un'entità totale o comunque rilevante;

atteso che detto prefinanziamento deve consistere inequivocabilmente nell'apporto aggiuntivo di risorse private e non nel semplice approvvigionamento di risorse pubbliche;

ritenuto che il regime delle garanzie relative a dette anticipazioni private non debba gravare sul sistema pubblico, pena la contraddittorietà dell'intero impianto

normativo, se non nei limiti del debito del committente nei confronti del contraente generale

impegna il Governo:

a) a specificare, in sede di attuazione della delega, che l'intervento del *general contractor* di cui all'articolo 1, comma 2 lettera f), può riguardare sia la partecipazione diretta al finanziamento dell'opera sia il relativo reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, ma con risorse, in ogni caso, di carattere privato;

b) a precisare in sede di attuazione della delega che la garanzia sull'anticipazione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera h) — la quale può intervenire anche da parte dei soggetti aggiudicatori — può essere assunto nei soli limiti del debito del committente verso il contraente generale.

9/1516/17 Brusco, Lupi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1516,

impegna il Governo:

ad adottare, con successivi interventi normativi, le seguenti modifiche alla legislazione vigente:

a) al quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole; « b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché i servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

b) nel n. 127-*sexiesdecies* della Tabella A), parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: « Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'ar-

ticolo 7, comma 3, lettera *g*), del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Prestazioni inerenti ai servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

9/1516/**18** Sabattini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di infrastrutture;

considerata

la necessità che per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto si compiano scelte coerenti con gli indirizzi e con i contenuti del nuovo piano generale dei trasporti per rendere più moderno, efficiente ed ambientalmente sostenibile il sistema, favorendo sia il riequilibrio territoriale che il riequilibrio tra le varie modalità di trasporto;

conseguentemente, la necessità che siano rispettate, con particolare riferimento agli interventi per le reti stradali e autostradali, le priorità indicate dal piano generale dei trasporti e concordate con le regioni;

impegna il Governo:

a confermare le seguenti priorità strategiche, per quanto riguarda in particolare il completamento, l'ammmodernamento e la messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale, così come indicato nel documento del Ministero dei lavori pubblici del gennaio 2001 nell'ambito del piano generale dei trasporti:

- 1) Asti-Cuneo;
- 2) Nodo di Genova;
- 3) Milano-Brescia;
- 4) Pedemontana Lombarda;
- 5) Intermodalità Brennero;
- 6) Nodo di Mestre;
- 7) Pedemontana veneta;

8) Bologna-Firenze;

9) Grossetto-Fano;

10) Nodo di Ancona;

11) Termoli-San Vittore;

12) Salerno-Reggio Calabria;

13) 106 « Ionica »;

14) Messina Palermo;

15) Catania-Siracusa-Gela;

16) Cagliari-Sassari;

17) Corridoio intermodale tirrenico;

18) Corridoio intermodale adriatico.

9/1516/**19**. Vigni, Vianello, Abbondanzieri.

La Camera,

esaminando il disegno di legge n. 1516;

impegna il Governo

ad esplicitare, nell'ambito del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 14, che agli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 6 continuano ad applicarsi i provvedimenti repressivi sull'abusivismo edilizio di cui al capo 5 della legge 47 del 1985, previsti per gli interventi oggetto di concessione-autorizzazione esplicita, incluse le sanzioni penali.

9/1516/**20** Abbondanzieri, Vigni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1516,

impegna il Governo

ad adottare, con successivi interventi normativi, le seguenti modifiche alla legislazione vigente:

al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attua-

zione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 7, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: m) il combustibile derivato dai rifiuti;

b) all'articolo 22, comma 11, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti »;

c) all'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

9/1516/21 Zunino, Vianello.

La Camera,

premesso che:

la provincia di Matera fa registrare, sulla base degli indicatori economici, le migliori *performance* in termini di Pil tra le regioni del Mezzogiorno;

il comprensorio territoriale vede la presenza di importantissimi insediamenti produttivi dalla rilevanza nazionale ed internazionale a partire dal « distretto del mobile imbottito »;

nonostante gli sforzi e l'impegno della regione Basilicata e degli enti locali il territorio necessita di interventi finalizzati a colmare il *gap* infrastrutturale;

le associazioni produttive e le organizzazioni sindacali hanno evidenziato anche nel corso della recente visita in Basilicata del Presidente della Repubblica la necessità di un sistema infrastrutturale maggiormente legato alle esigenze della economia e dello sviluppo sociale;

le priorità sono rappresentate dal completamento della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera-Bari, dal raddoppio della strada statale 96, dall'ammodernamento della strada statale 106 « Jonica », dalla realizzazione del centro intermodale

di Ferrandina, opere la cui operatività consentirà al territorio il definitivo aggancio all'Europa in termini di mobilità;

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di applicazione della legge Obiettivo e con la partecipazione della regione e degli enti locali, a considerare come priorità di programma gli interventi per il comprensorio della provincia di Matera in considerazione della sua specificità territoriale.

9/1515/22 Adduce, Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1516 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

considerata rilevante la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri e intervallini delle valli alpine, allo scopo di far fronte adeguatamente ai flussi turistici e alle crescenti attività imprenditoriali e di commercio locale;

impegna il Governo

nella definizione del programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale a tener conto della improrogabile necessità di una adeguata rete di collegamenti transfrontalieri e intervallini, considerando l'opportunità dell'utilizzazione dello strumento di *project financing*.

9/1516/23 Parolo, Guido Dussin, Gibelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1516 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

tenuto conto che il provvedimento introduce nell'ordinamento significativi

principi di riforma e di semplificazione della materia dei lavori pubblici, applicabili limitatamente alla realizzazione delle grandi opere strategiche;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento in tempi brevi un disegno di legge di riforma e semplificazione della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, applicabile alla generalità dei lavori pubblici.

9/1516/**24** Guido Dussin, Parolo, Gibelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1516 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

considerato che il congestionamento da traffico di alcune zone maggiormente industrializzate del paese richiede interventi infrastrutture urgenti per evitare ingenti danni all'ambiente e alla salute dei cittadini;

tenuto conto che il particolare i territori del nord sono caratterizzati da una densità abitativa tra le più alte d'Europa, a fronte di una rete viaria e ferroviaria inadeguata e insufficiente per le quantità di transito passeggeri-merci che deve sopportare;

impegna il Governo

nella definizione del programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazio-

nale e nella scelta delle priorità sul territorio nazionale, a tener conto di parametri quali la densità di popolazione e le quantità di transito passeggeri-merci.

9/1516/**25** Gibelli, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

visto che i centri storici dei comuni italiani piccoli, medi e grandi rappresentano un patrimonio di valore straordinario;

i centri storici sono qualificati anche grazie a piani di recupero urbano e piani particolareggiati che ne hanno disciplinato molteplici aspetti tra i quali i colori, il materiale edile, mattoni, coppi, cancellate, soffittature e infissi;

l'insieme degli interventi di risanamento e recupero hanno prodotto città e paesi gradevoli tanto da divenire veri e propri poli turistici che attraggono ogni anno milioni di visitatori oltreché un buon livello di qualità nella vita dei residenti;

impegna il Governo

affinché la delega che verrà esercitata a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1516 consenta ai comuni di continuare nella politica di controllo nelle aree e fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione, restauri, demolizioni e ricostruzioni secondo gli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali anche per evitare che singoli interventi si contrappongano alla necessaria uniformità di colori, tipicità e armonia dei centri storici italiani.

9/1516/**26** Ruggieri, Reduzzi.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 348, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA ALLA
MISSIONE INTERNAZIONALE DI PACE IN MACEDONIA (1596)*

(A.C. 1596 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

ART. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita ».

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 8.564 milioni, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1596 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « lire 8.564 milioni », sono inserite le seguenti: « per l'anno 2001 ».

(A.C. 1596 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

1. 1. Governo.

(Approvato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei riguardi del personale di cui al comma 1, si procede al pagamento di un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera relativa al Paese di impiego, anche quando, per prioritarie esigenze operative, i prescritti periodi di recupero e riposo maturati in costanza di missione siano fruiti al rientro in Patria. »

1. 2. Lavagnini.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. È autorizzata, entro il limite di lire 603 milioni per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, la spesa per il sostegno logistico e l'addestramento di un plotone del genio militare rumeno da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Albania.

2. 01. Governo.

(Approvato).

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 8.564 con le seguenti: lire 15.668.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: utilizzando fino alla fine del comma, con le seguenti: parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.564 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 7.104 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. Governo.

(Approvato).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Riordino della programmazione negoziata)**A) Interrogazione:**

MAZZONI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

i soggetti responsabili dei dodici patti territoriali di prima generazione, accanto ai propri compiti istituzionali, hanno di fatto esercitato la funzione di agenzie di sviluppo locale;

l'esercizio di queste attività ha consentito ai soggetti responsabili (che registrano, al loro interno la presenza di enti locali territoriali, imprese private, organizzazioni sociali) di acquisire una conoscenza più approfondita del territorio, maturando sul campo una notevole esperienza in materia di programmazione economica e concertazione sociale, dimostrando di saper gestire i complessi processi di sviluppo, attraverso gli strumenti del partenariato sociale;

l'avvalersi dei molteplici strumenti della programmazione negoziata da parte dei territori coinvolti dai patti territoriali di prima generazione determina la proliferazione di nuove società di gestione che diventano mere duplicazioni di quelle già esistenti e comportano solo un aggravio dei costi sia per il Governo che per i soggetti locali;

il Governo si accinge a varare un programma di razionalizzazione della pubblica amministrazione in termini di economicità ed efficienza —:

se non ritenga opportuno intervenire favorendo un riordino funzionale della programmazione negoziata, limitando il proliferarsi di strutture inutili ed onerose e utilizzando i soggetti responsabili dei patti territoriali di prima generazione in funzione di coordinamento di tutti i successivi interventi di contrattazione negoziata. (3-00312)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 2 - Completamento della continuità territoriale aerea della Sardegna)**B) Interrogazione:**

NUVOLI, COSSIGA, CUCCU, MARRAS, MASSIDDA e PINTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge 144 del 1999 contiene disposizioni per la continuità territoriale aerea della Sardegna in applicazione del regolamento comunitario 1992 con previsione specifica di fondi (50 miliardi per il 2000 e 70 miliardi per il 2001) e di procedure;

la commissione di cui alla predetta legge ha aggiudicato tutte le rotte aeree della Sardegna per Roma e Milano e viceversa, con eccezione della sola tratta Alghero-Milano, a tariffe scontate per i cittadini residenti in Sardegna in data 17 luglio 2001;

un vettore (*Air One*) subito dopo ha impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio la selezione di

gara bloccando di fatto il decreto di affidamento ai vettori vincitori del Ministro competente;

in data 11 ottobre 2001 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato il ricorso della *Air One*;

siamo comunque in presenza di una continuità territoriale parziale in quanto mancano le merci e le tratte marittime e sono esclusi i non residenti in Sardegna con grave pregiudizio per l'economia turistica —:

se il ministro interrogato non ritenga a questo punto, come pare opportuno e necessario all'interrogante, emanare immediatamente il decreto di affidamento delle rotte in questione, in modo che i sardi possano usufruire, già dai prossimi mesi, dei voli scontati, e attivarsi per completare con opportune e celeri iniziative eventualmente anche normative la continuità territoriale della Sardegna con riferimento alle merci, ai trasporti marittimi e a chiunque, indipendentemente dalla residenza, voglia raggiungere e quindi lasciare l'isola. (3-00313)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 3 – Ripristino della tratta ferroviaria in Valle d'Aosta)

C) Interrogazione:

COLLÈ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

attualmente la Valle d'Aosta è l'unica regione italiana a non essere collegata col resto del paese a mezzo ferrovia. L'interruzione della tratta è la conseguenza degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000;

questa situazione comporta delle pesanti ricadute sul tessuto socio-economico della regione;

tutto ciò si verifica in concomitanza con la chiusura del traforo del Monte Bianco;

i lavori di ripristino della tratta ferroviaria erano iniziati con l'impegno dell'ultimazione e riattivazione entro il 31 dicembre 2001. Invece sono stati interrotti a seguito del coinvolgimento di dirigenti ed imprenditori in una inchiesta giudiziaria relativa ai lavori stessi;

la R.F.I. con nota in data 24 luglio 2001 affermava che: « sicuramente non sarà possibile riattivare la linea entro dicembre » —:

quali siano le intenzioni per il completamento dei lavori e per la riapertura della tratta. (3-00321)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 4 – Iniziative volte a fronteggiare la crisi idrica nel Mezzogiorno)

D) Interrogazione:

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONE, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della*

tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali. - Per sapere - premesso che:

il tema dell'approvvigionamento idrico del Mezzogiorno rappresenta una delle priorità del Governo Berlusconi;

una grave crisi idrica attanaglia la Puglia: la siccità, che dura ormai da due anni, non ha consentito il riempimento degli invasi, che forniscono acqua alle coltivazioni, alle abitazioni civili e alle industrie;

a causa della mancanza di acqua, l'ultimo raccolto in provincia di Foggia ha registrato una diminuzione di produzione pari al 60 per cento;

undici aziende ricomprese nel contratto d'area di Manfredonia (provincia di Foggia) hanno deciso di sospendere, momentaneamente, gli investimenti già programmati, non avendo garanzie sulle modalità di approvvigionamento idrico;

le attuali riserve idriche consentiranno la distribuzione di acqua alle utenze civili per non più di quaranta giorni e solo per due ore al giorno;

la mancanza d'acqua è da attribuire anche al mancato rispetto da parte della regione Basilicata dell'accordo di programma stipulato con la regione Puglia ed il Governo nazionale;

la regione Molise, invece, si è finora rifiutata di firmare qualsiasi intesa con la Puglia per lo sfruttamento delle risorse idriche;

la situazione è particolarmente drammatica in provincia di Foggia, dove la mancanza di acqua sta creando seri problemi all'economia locale, esasperando la popolazione -:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per fronteggiare la grave crisi idrica nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Puglia e alla provincia di Foggia. (3-00319)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 5 - Impegno del Governo in relazione all'aumento delle pensioni minime)

E) Interrogazione:

ALFONSO GIANNI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

sia nella campagna elettorale da parte di esponenti delle forze politiche che ora compongono il Governo, sia nel programma elettorale della Casa delle libertà, sia nelle ripetute dichiarazioni programmatiche del Governo, sia per bocca del Presidente del Consiglio dei ministri che per quelle di diversi ministri, è stata più volte affermata la promessa di un aumento a un milione di lire mensili delle pensioni minime;

tuttavia tale promessa non risulta essere mantenuta, stando alla lettura del disegno di legge finanziaria per il 2002 presentato dal Governo alle Camere -:

cosa intenda fare il Governo per tenere fede a questo impegno, per quali platee di pensionati, in che misura e in quali tempi. (3-00320)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 6 - Iniziative per fronteggiare evenienze patologiche di massa legate ad attentati terroristici)

F) Interrogazione:

BURTONE. - *Al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che:

negli Stati Uniti sono stati rilevati casi di infezione da bacillo del carbonchio (antrace), presumibilmente diffuso per scopi criminali da gruppi terroristici;

in Italia è diffusa una comprensibile preoccupazione in un'ampia fascia della popolazione;

allo stato attuale, al di là di alcune note didattiche diffuse attraverso la

stampa da parte del Ministro della salute e da alcuni studiosi, non risulta chiaramente quale sia il piano concreto di difesa, predisposto dal Governo, per fronteggiare la eventualità che episodi morbosi abbiano a verificarsi nel nostro paese —:

quali siano le misure già adottate in previsione di un'emergenza ed il piano complessivo predisposto per rendere il nostro servizio sanitario pubblico pronto a prevenire, rilevare e trattare evenienze patologiche di massa, come quelle paventate a causa degli avvenimenti citati in premessa. (3-00322)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 7 – Presenza nel territorio italiano di elementi della rete terroristica islamica)

G) Interrogazione:

FONTANINI, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere:

in relazione alla drammatica situazione internazionale, al pericolo rappresentato dalle frange estremiste del terrorismo islamico, alle dichiarazioni del dipartimento del tesoro degli Usa che individuano nel nostro paese, in particolare a Milano, uno dei potenziali centri terroristici in Europa, agli articoli apparsi in questi giorni sui giornali riguardanti dichiarazioni di importanti esponenti del mondo islamico italiano, in particolare le dichiarazioni dell'*imam* di Torino a sostanziale difesa di Osama Bin Laden, quali informazioni, desunte dal lavoro dei nostri servizi segreti, il ministro interrogato in-

tenda e possa rendere pubbliche circa la possibile presenza sul nostro territorio di elementi collegati ai settori dell'estremismo armato islamico. (3-00323)

(16 ottobre 2001)

(Sezione 8 – Coperture previste dal disegno di legge finanziaria per il 2002)

H) Interrogazione:

ROBERTO BARBIERI, MICHELE VENTURA e BENVENUTO — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dalle dichiarazioni della Corte dei conti, il massimo organo di magistratura contabile del nostro Paese, nella sua audizione di lunedì 15 ottobre presso le commissioni bilancio di Camera e Senato, si deduce a giudizio degli interroganti chiaramente che:

a) per il 2001 il cosiddetto *extra-deficit* denunciato dal Ministro Tremonti non esiste. Infatti, a fine anno il *deficit* sarà tale da risultare con uno scarto contenuto rispetto alle previsioni del Governo Amato;

b) le misure varate nei primi tre mesi di attività dal Governo Berlusconi hanno avuto « un limitato impatto sui conti del 2001 ». Dunque tale risultato è da ascrivere principalmente alle politiche impostate dai Governi precedenti;

c) per il 2002 il *deficit* previsto senza la manovra correttiva è dunque notevolmente sovrastimato e l'entità della stessa manovra correttiva può essere di « dimensioni assai inferiori »;

d) la legge finanziaria per il 2002, presentata dal Governo Berlusconi, manca delle necessarie spiegazioni tecniche e relazioni integrative che ne possano giustificare le ipotesi e verificarne la congruità delle coperture;

le coperture previste per la legge finanziaria 2002, in questo nuovo scenario

macroeconomico e dei conti pubblici, anche quelle derivanti da alcuni decreti-legge, sono oltremodo incerte, in particolare quelle relative alla vendita degli immobili, all'emersione dal sommerso ed al rientro dei capitali dall'estero, e comunque non risultano adeguatamente documentate sul piano tecnico;

il disegno di legge finanziaria per il 2002 attualmente in discussione al Senato, si può considerare dunque del tutto « virtuale », pericoloso per i conti pubblici, in

quanto rischia di sostituire un « buco » passato che si è rivelato inesistente con un reale « buco » futuro:

se non ritenga il Ministro interrogato di dovere rivedere tutte le coperture previste dal disegno di legge finanziaria 2002, modificando profondamente la manovra proposta, tenendo conto del nuovo scenario economico e dei rilievi della Corte dei conti, al fine di consentire al Parlamento un confronto reale e costruttivo. (3-00324)

(16 ottobre 2001)